

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, con la consegna/trasmisione questa comunicazione al contraente il distributore adempie agli obblighi di legge relative al rilascio delle informazioni personali e di identificazione, di quelle relative alla sua attività, agli eventuali conflitti d'interesse e agli strumenti di tutela adottati sul mercato.

Il presente documento è messo a disposizione dal distributore:

NEI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, CHE SI TROVANO ALL'INDIRIZZO	Corso Massimo D'Azeglio 23 - 10126 - TORINO
SUL PROPRIO SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.assicuraziada.it

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

COGNOME NOME	Andrisani Felicità
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000124147
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	10/02/2016

OPERATIVITÀ IN FORMA SOCIETARIA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
RUOLO (VESTE) ASSUNTA	
RAG. SOCIALE	
PARTITA IVA	
SEDE LEGALE	
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	

RECAPITO TELEFONICO	0113181707
INDIRIZZI INTERNET	www.assicuraziada.it
POSTA ELETTRONICA	f.andrisani@assicuraziada.it
PEC	adagroup@pec.it
INDIRIZZO SITO ATTRAVERSO CUI È PROMOSSA/SVOLTA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)

Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Conforme all'Allegato 1 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

 Il **Distributore** comunica di aver messo a disposizione dei contraenti:

- l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari
- l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario ha l'obbligo di adempiere, contenuti nel documento denominato Allegato 4ter

<input checked="" type="checkbox"/> NEI LOCALI SITI ALL'INDIRIZZO	Corso Massimo D'Azeglio 23 - 10126 - TORINO
<input checked="" type="checkbox"/> SUL SITO INTERNET	www.assicuraziada.it

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede dell'agenzia o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

 Il **Distributore** dichiara di:

non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che:

nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario – ai recapiti indicati nella sezione I - all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4- INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il presente documento contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione di

COGNOME NOME	Andrisani Felicità
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000124147
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	10/02/2016

descrive inoltre la consulenza fornita e le remunerazioni percepite ed è consegnato/trasmesso al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il **Distributore** dichiara che in merito alla distribuzione del prodotto proposto o della polizza sottoscritta dal contraente, appartenente alla seguente **impresa di assicurazione**

AXA Assicurazioni S.p.A.

- Agisce in nome e per conto della Compagnia di Assicurazione sopra indicata
- In qualità di intermediario iscritto nella sezione E svolge l'attività di distribuzione del prodotto oggetto di proposta/contratto per l'intermediario

INTERMEDIARIO	Ada Group snc
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000460441
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	07/10/2013
SEDE LEGALE	C.SO MASSIMO D'AZEGLIO 23
PARTITA IVA	010985200012

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Il distributore dichiara:

- di distribuire contratti, nel ramo danni, in assenza di obblighi contrattuali imponenti un'offerta in esclusiva
- di distribuire contratti nel ramo vita, delle seguenti Imprese di assicurazione, in regime di esclusiva

AXA Assicurazioni S.p.A.

di rendere le necessarie ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, C.A.P.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

La natura del compenso del distributore si concretizza nella **combinazione delle diverse tipologie di compensi di seguito elencati**:

- onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;

Si precisa che l'Agenzia, in caso di Polizze emesse con **AXA Assicurazioni S.p.A.**, può percepire un compenso non incluso nel premio assicurativo, da un minimo di 6 ad un massimo di 100 euro in funzione della fascia di premio annuo del contratto e che tutte le informazioni elencate sono riferite ai compensi complessivi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Per la Polizza R.C Auto di **AXA Assicurazioni S.p.A.** viene di seguito indicata la misura delle provvigioni percepite

SETTORE DI TARIFFA	CATEGORIA VEICOLO	LIVELLO PROVVISORIO
RAMO AUTO R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI	Veicoli tutti i settori di Tariffa ad eccezione di quelli di cui al punto successivo	9,05 %
RAMO AUTO R.C. AUTOVEICOLI E NATANTI	Veicoli settori Tariffari III (autobus), IV (autocarri), V (motocicli/ ciclomotori) e Libro Matricola	7,24 %

Tutte le informazioni elencate sono riferite ai compensi complessivi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

In riferimento al pagamento dei premi il **distributore** dichiara che:

i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti ovvero ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso;

è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750,00, come da normativa vigente;

Con riguardo alle forme di pagamento, purché ammesse per rami e per limiti quantitativi dalle normative sul pagamento in contante, sono ammessi pagamenti tramite:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

COGNOME NOME	Andrisani Felicità
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	E000124147

mette a disposizione il presente documento:

NEI PROPRI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ALL'INDIRIZZO	Corso Massimo D'Azeglio 23 - 10126 - TORINO
SUL PROPRIO SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB	www.assicuraziada.it
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di: consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto

- valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

Il presente documento, a titolo di nota informativa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Regolamento, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, come da scelta effettuata dal Cliente.